



Il Ministro del Turismo

AVVISO PUBBLICO

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

MODALITÀ APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 1, Componente C3 "Turismo e cultura" dal citato PNRR e, in particolare, la misura 4.2, recante *"Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche"*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* e, segnatamente, l'articolo 1 che prevede, ai commi 1 e 2, incentivi destinati alle imprese turistiche, nonché, al comma 9, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 6, concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi *"assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE) e, in particolare, l'articolo 17 concernente le attività economiche arrecanti un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTA la Comunicazione (UE) 2021/C 58/01 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 14 ottobre 2021;

RITENUTO opportuno, dare tempestiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in considerazione dei traguardi ed obiettivi fissati dalla Decisione (UE) del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

SI INDICE

AVVISO PUBBLICO RECANTE LE MODALITÀ APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Avviso reca le modalità applicative per l'erogazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento in particolare:

- a) alle tipologie di imprese turistiche ammesse agli incentivi, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
- b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;
- c) alle procedure per l'ammissione delle spese ed il riconoscimento del contributo a fondo perduto;

d) alle procedure per il riconoscimento del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018;

e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei contributi.

f) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, e con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali.

3. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, il presente Avviso disciplina altresì modalità di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche di cui al comma precedente, per lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Avviso sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

2. I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento. Tutti i requisiti previsti dal presente Avviso devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. I soggetti di cui al comma 1:

- 1) devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Art. 3

(Incentivi riconoscibili)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente Avviso, è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
2. Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
3. Il riconoscimento e le modalità di erogazione degli incentivi previsti nei precedenti commi 1 e 2 sono disciplinati negli articoli 8, 9 e 10 del presente Avviso.
4. Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.
5. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
6. Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
7. Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, misura M1C3-4.2, l'attribuzione degli incentivi di cui al presente Avviso avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
8. Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

Art. 4

(Interventi ammissibili)

1. Sono interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dal presente Avviso quelli relativi a:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- b) interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- g) l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;

2. Gli interventi di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'incentivo:

- a) devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività di cui all'articolo 2 del presente Avviso;
- b) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- c) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
- d) devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari;
- e) devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine

è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione degli incentivi di cui al presente Avviso, sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le spese coerenti con quelle di cui al documento “Spese ammissibili” che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla emanazione del presente Avviso.

2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

3. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, lettera d), si applicano altresì le previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

4. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- a) per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- c) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
- d) obbligatorie a norma di legge.

5. Per le spese riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l'eventuale recupero.

Art. 6

(Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi)

1. Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma *online* le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i trenta giorni successivi all'apertura della piattaforma on line.

2. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l'impresa interessata dovrà indicare tra l'altro:

a) gli elementi da inserire nella "Sezione anagrafica" della piattaforma *online* di cui in allegato I;

b) la tipologia degli interventi previsti, con le informazioni, ove pertinenti, da inserire nella "Sezione interventi" della piattaforma *online* di cui in allegato I;

c) gli incentivi richiesti, precisando se intende richiedere il riconoscimento di entrambi gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Avviso, ovvero l'accesso ad uno solo di essi;

d) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 5, nonché, con riferimento all'importo massimo complessivo del contributo a fondo perduto, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

e) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;

f) le spese per le quali intende fruire del finanziamento di cui al successivo articolo 11 del presente Avviso;

g) se intende richiedere una anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del presente Avviso, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10;

h) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'impresa interessata deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco di cui alle sezioni dell'allegato I.

4. Entro il termine di cui al precedente comma 1, secondo periodo, il sistema consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti e di presentare più volte i documenti; in tale fattispecie è valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per ultimi in ordine temporale. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di ammissione e dei relativi allegati sono attestate dal sistema informativo.

Art. 7

(Ulteriori requisiti di partecipazione)

1. A pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
2. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:
 - a) in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
 - b) in regola con la normativa antimafia vigente; a tal fine deve presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, comma 1, e dell'articolo 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la mancata concessione degli incentivi;
 - c) in situazione di regolarità fiscale; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione; la detta dichiarazione sarà sostituita, a richiesta, da certificato dell'Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale.

Art. 8

(Riconoscimento degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati, inclusi quelli indicati nell'allegato I del presente Avviso, così come del rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l'elenco dei beneficiari.
3. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell'intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso.
4. Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" o dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" in vigore al momento della concessione del contributo, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta dai soggetti richiedenti o della visura del registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo di aiuto ancora disponibile.
5. L'esaurimento delle risorse è comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 9

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto)

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente Avviso è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero del turismo al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'Avviso;
- c) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- a) fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 % dell'investimento ammesso.

5. Il Ministero del turismo provvede ad effettuare l'erogazione del contributo, in unica soluzione o a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Sia le integrazioni attinenti i giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti, ecc.) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della mail di richiesta di modifica.

Art. 11

(Procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato)

1. Per le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 del presente Avviso inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

2. I criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento del finanziamento sono stabiliti dal decreto del 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 12

(Modalità di rendicontazione)

1. Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento. Il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di proprio riferimento collegando i giustificativi di spesa e di pagamento, alle voci di spesa ammesse in sede di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

b) la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;

c) tutte le fatture devono essere quietanzate;

d) le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: 1) le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitori); b) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario); c) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

3. Per le seguenti opere dovrà essere prodotta:

a) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

b) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l'elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l'attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda;

c) la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;

d) la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

e) una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione – pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.

Art. 13

(Cause di revoca degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli articoli 2 e 7 del presente Avviso;

b) in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;

- c) in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e), del presente Avviso;
- d) nel caso in cui la documentazione presentata, ai sensi degli articoli precedenti, contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- e) in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

2. Nel caso di realizzazione parziale dell'intervento ammesso, sarà disposta la revoca parziale delle agevolazioni qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale.

Art. 14

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, degli incentivi di cui al presente Avviso, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione, delle frodi, e per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 del presente Avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'Avviso concernente le modalità di accesso alla piattaforma digitale di ricevimento delle istanze.

Massimo Garavaglia
Firmato digitalmente da
MASSIMO GARAVAGLIA
CN = MASSIMO GARAVAGLIA
C = IT

Allegato I
Piattaforma online – Informazioni richieste

SEZIONE ANAGRAFICA

- a) Anagrafica del soggetto richiedente e del legale rappresentante/delegato firmatario;
- b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- c) Eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dall'avviso. La delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, da allegare a sistema;
- d) Dichiarazione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della legge 98/2013 in corso di validità (obbligatorio solo per i soggetti richiedenti che non sono assoggettati all'obbligo assicurativo INAIL e/o all'obbligo di imposizione INPS);
- e) Descrizione dell'attività esercitata che sarà pubblicata dal Ministero del turismo al fine di ottemperare agli obblighi in tema di trasparenza (articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
- f) Indicazione della sede presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento
- g) Classificazione della tipologia di struttura ricettiva o del servizio turistico e, conseguentemente, dell'attività esercitata nella sede presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione;
- h) Individuazione della proprietà dell'immobile presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, ovvero il diverso titolo di giuridico in base al quale il soggetto che presenta la domanda detiene o possiede l'immobile;
- i) Inserimento dei riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

SEZIONE INTERVENTI

- a) Indicazione di titolo dell'intervento, data di avvio e data di fine dell'intervento;
- b) Sintesi del progetto o dell'intervento che sarà pubblicata dal Ministero del turismo al fine di ottemperare agli obblighi in tema di trasparenza (articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013);
- c) Descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione con particolare riguardo alle opere edili-murarie impiantistiche, nonché l'impegno a presentare ogni sei mesi dall'inizio dell'intervento un'analisi sul livello di utilizzo dei finanziamenti e dei relativi investimenti (CONDIZIONALITA' UE);
- d) Indicazione spese totali ammissibili per progetto e il dettaglio delle singole voci di spesa;
- e) Estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti;
- f) Relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala;

g) Copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA, CILA o CILAS ed eventuali permessi a costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici.

SEZIONE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

a) Copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto relativo alla sede oggetto di intervento (obbligatorio solo in caso di soggetti richiedenti gestori di attività ricettiva o servizi turistici che eseguono opere murarie/impiantistiche in immobili o aree di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica);

b) Laddove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'essere in regola, ai fini della concessione dell'agevolazione, rispetto alla verifica della regolarità contributiva e fiscale;

c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in stato di fallimento;

d) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo. n. 159 del 2011, necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche antimafia attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, comma 1, e dell'articolo 67, comma 1, lettera g, del decreto legislativo. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. per agevolazione richiesta uguale o inferiore a 150.000,00 euro;

e) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all'articolo 85, commi da 1 a 2- quater, del decreto legislativo. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. per agevolazione richiesta superiore a 150.000,00 euro da caricare a sistema in un file unico. È richiesta la firma autografa del soggetto firmatario e la dichiarazione va corredata dal documento d'identità del firmatario in corso di validità;

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo stato di conservare presso la sede la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale;

g) Laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla compatibilità della destinazione urbanistica del fabbricato o del terreno interessato da tali opere con la destinazione d'uso delle attività (indicare foglio, particella catastale e Comune del fabbricato o del terreno interessati);

h) Laddove siano previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rilascio da parte delle amministrazioni comunali competenti degli eventuali permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e delle determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico/ambientale, edilizio, idrogeologico e a qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, articolo 5, comma 2, lettera d (elencare documentazione da richiedere all'amministrazione nazionale competente);

i) Laddove applicabile, dichiarazione di essere impresa in franchising, allegando alla domanda di agevolazione copia del contratto di affiliazione al fine di valutare l'esistenza di influenza dominante;

l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza dei presupposti che consentono l'aumento del contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente avviso;

m) Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la coerenza delle date indicate per l'inizio e la conclusione dei lavori;

n) Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 da parte di certificatori indipendenti;

o) Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, di incremento dell’efficienza energetica, come individuati dal presente avviso, le imprese interessate sono tenute a:

a. allegare attestato di prestazione energetica dell’unità immobiliare interessate dagli interventi, redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, prima e dopo l’intervento;

b. allegare asseverazione di cui all’articolo 8 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus;

c. depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente;

d. allegare certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi;

e. allegare, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;